



deve essere inteso come perentorio (per cui esso può essere chiesto una sola volta), quando in data 24.10.2023 ha già depositato la domanda ex art. 44 c.1 CCII poi accolta dal Tribunale.

Va premesso che la stessa ricorrente s.r.l ora in liquidazione volontaria (a seguito di recente delibera del 6.2.2025) nel suindicato ricorso del 13.2.2025 ha dato atto delle soluzioni via, via attivate nel corso degli ultimi anni dal 2020 ad oggi per la regolazione della crisi-insolvenza in cui versa s.r.l (si tratta della medesima situazione che si protrae nel tempo non avendo la ricorrente offerto la prova che si tratta di insolvenza diversa da quella da ultimo oggetto del procedimento di concordato preventivo instaurato da s.r.l con domanda ex art. 44 c.1 CCII del data 24.10.2023 e concluso con sentenza del 29.10.2024 di rigetto della domanda di omologa del concordato preventivo) .

In particolare s.r.l:

a) il 14.9.2020 - attinta da sequestro preventivo delle quote della società disposto ex art.321 cpp e all'esito della concessione del termine ex art. 161 c.6 l.fall. prorogato in forza della normativa COVID 19 - risulta aver depositato ricorso per omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* e *ter* l.fall, poi omologati con decreto del Tribunale del 22.12.2020 pubblicato in data 24.12.2020 (il dato risulta pure dalla visura C.C.I.A.A);

b) successivamente la società risulta aver fatto ricorso alla composizione negoziata con contestuale richiesta di misure protettive (ricorso ex art. 18 CCII del 18.1.2023 iscritto al n. 200/2023 VG) confermate dal Tribunale con assegnazione di termine massimo (240 giorni) sino al 17.4.2023. La procedura di composizione negoziata risulta conclusa senza alcuna soluzione con richiesta di archiviazione da parte dell'Esperto nominato .

c) Successivamente in data 24.10.2023 s.r.l risulta aver depositato domanda ex art. 44 c.1 CCII "*di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione*" con contestuale richiesta di concessione di misure cautelari e protettive ex art. 54 c.2 CCII (proc. n.

240/2023 PU e n. 240-1/2023 RG) e il tribunale con decreto del 2.11.2023 risulta aver assegnato ex art. 44 c.1 CCII il richiesto termine di 60 giorni poi prorogato con decreto del 27.12.2023 di ulteriori 60 giorni e risulta pure la conferma delle misure protettive ex art. 54 c.2 CCII con decreto del 17.11.2023 poi prorogate con decreto del Collegio del 23.1.2024.

d) Successivamente in data 26.2.2024 s.r.l risulta aver depositato proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta ex art. 84 e seguenti CCII con contestuale proposta di trattamento dei debiti tributari e contributivi ex art. 88 CCII, proposta poi modificata in data 20.3.2024. La procedura di concordato preventivo risulta essere stata aperta con decreto del Tribunale del 11.4.2024 ma la proposta all'esito delle operazioni di voto non è risultata approvata da tutte le classi dei creditori e neppure dalla maggioranza delle classi. A seguito dell'istanza ex art. 112 c. 2 CCII di s.r.l, fissata l'udienza per omologa del piano concordatario (udienza tenuta in data 17.10.2024), la procedura si concludeva con il rigetto della domanda di omologa del concordato preventivo proposto da s.r.l (sentenza del 29.10.2024).

e) Successivamente s.r.l risulta aver depositato in data 28.11.2024 *“domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione ai sensi dell'art. 44, comma 1, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con contestuale richiesta di concessione delle misure cautelari di cui all'art. 54 c.2 CCII”* (ricorso iscritto al n. 342-1/2024 RG e n. 342/2024 PU) che il Tribunale con decreto del 5.12.2024 risulta aver dichiarato inammissibile evidenziando la natura perentoria del termine stabilito dall'art. 44 c.1 non concedibile essendo stato già concesso in precedenza.

Tutto ciò premesso,

vanno ora esaminate le ragioni che la ricorrente s.r.l in liquidazione pone a fondamento della assunta ammissibilità della reiterata domanda di *“accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di*

*documentazione ai sensi dell'art. 44, comma 1, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" depositata in data 13.2.2025.*

La ricorrente assume (testualmente) che l'art. 44 CCII rispetto all'art. 161 l.fall. non replica " *il divieto biennale di riproposizione di ricorso in bianco nel caso in cui l'imprenditore non abbia ottenuto l'ammissione, e quindi l'apertura del concordato preventivo o l'omologazione dell'ADR, non sussistendo dunque alcun divieto di legge ma rimettendosi al Giudice la verifica di eventuali abusi, il generale obbligo di buona fede e correttezza impone a* di chiarire quali mutamenti intende adottare rispetto al precedente piano, per giustificare l'assegnazione di un termine per dar corso ad un nuovo tentativo di regolazione della crisi.

*In tale contesto, si rappresenta come la società abbia dato corso, funzionalmente ad una nuova soluzione della crisi, ad una serie di trattative volte ad individuare un terzo, partner del settore, disponibile ad intervenire in sede concordataria per sostenere, nel segno della continuità aziendale in forma indiretta, il piano da sottoporre all'approvazione dei creditori.*

*Le negoziazioni avviate hanno condotto alla stipula del contratto d'affitto di cui sopra s'è detto.*

*Il nuovo piano che la società si accinge a depositare, in buona sostanza, sarà dunque caratterizzato, da elementi di distintività, primo fra tutti la sostanziale discontinuità nella proprietà e nella gestione dell'impresa, e sarà articolato con l'intervento, in qualità di assuntore, della società affittuaria, con modalità tali da assicurare, anche attraverso il sostegno finanziario del gruppo la pronta soddisfazione dei creditori all'esito dell'omologazione.(..) " (NB l'enfasi è dello scrivente) .*

Orbene il Tribunale, diversamente da quanto assunto dalla ricorrente, ritiene che proprio i principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ( CCII ) e tra essi in particolare i doveri che l'art. 4 del CCII pone a carico del debitore non consentano al debitore che ha già usufruito del potere di depositare domanda di accesso ex art. 44 c.1 CCII di ripresentare la domanda di accesso ex art. 44 c.1 CCII posto che i termini indicati dall'art. 44 c.1 CCII sono da intendersi come perentori .

Si tratta di quelle esigenze di tempestività ed accelerazione che sono ben indicate nel CCII in particolare dall'art. 4 c.2 lettera b) CCII che pone a carico del debitore il dovere di "assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione

*delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'art. 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; “( NB l’enfasi è dello scrivente) .*

Nel caso di specie s.r.l ha già usufruito dei termini stabiliti dall’ art.44 c.1 CCII conseguenti al deposito della sola domanda di “*accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione*”; si tratta - come già sopra indicato - della domanda ex art. 44 c.1 CCII depositata in data 24.10.2023 a cui ha fatto seguito il deposito del concordato preventivo in continuità aziendale, la cui proposta sottoposta al voto dei creditori non ha raggiunto le maggioranze di legge come risulta dalla sentenza del Tribunale di Vicenza del 29.10.2024 che ha rigettato la domanda di omologazione del concordato preventivo proposto da s.r.l.

Il Collegio rileva che lo stesso art.47 CCII “APERTURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO” conferma la suindicata lettura posto che la norma al comma 6 ammette la riproposizione della domanda a condizione che “ *si verifichino mutamenti delle circostanze*” ma la previsione dell’art. 47 c.6 CCII (posto che essa si colloca dopo il comma 4 dell’art. 47 CCII che disciplina quando la proposta oggetto della domanda di concordato preventivo va dichiarata inammissibile) riguarda una domanda “vestita” del piano e della proposta e non riguarda la mera domanda “*di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione* “ qual’è la domanda ex art. 44 c.1 CCII.

Comunque, va aggiunto, che nel caso di specie la ricorrente s.r.l in liquidazione non ha offerto una sufficiente *discovery* del progetto di regolazione della propria insolvenza (che è sempre la stessa insolvenza già oggetto della precedente domanda del 24.10.2023); il piano solo accennato nel ricorso del 13.2.2025 non è determinato mancano i dati numerici essenziali quali sono i tempi e il *quantum* di soddisfo dei creditori nonché le attestazioni sulla fattibilità e tale omissione preclude al Tribunale qualsiasi valutazione circa la sussistenza della buona fede (richiesta dall’art. 4

c.1 CCII che recita *”Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza”*) e quindi preclude ogni valutazione circa la non abusività della richiesta ex art. 44 c.1 CCII .

In conclusione al Collegio per le ragioni suindicate non resta che dichiarare inammissibile il ricorso depositato il 13.2.2025 contenente *“domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione ai sensi dell’art. 44, comma 1, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con contestuale richiesta di concessione delle misure protettive di cui all’art. 54 comma 2 CCII”* ritenuto che il termine previsto dall’art. 44 c.1 CCII deve essere inteso come perentorio per cui esso può essere chiesto una sola volta dalla impresa debitrice per regolare la medesima insolvenza e s.r.l con la domanda ex art. 44 c.1 CCII del 24.10.2023 ha già esercitato il suindicato diritto.

P.Q.M

Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione collegiale;

**dichiara** inammissibile il ricorso contenente *“domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione ai sensi dell’art. 44, comma 1, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con contestuale richiesta di concessione delle misure protettive di cui all’art. 54 comma 2 CCII”* presentato in data 13.2.2025 da s.r.l in liquidazione .

**Manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Ricorrente, al Registro Imprese e al PM sede.

Vicenza, 27 febbraio 2025.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Limitone